



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel. 0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua) - tel. - fax 0424 382483
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 453

27 febbraio 2020

e, p.c.

Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, di ritorno al tempo pieno

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none">• O.M. 22 luglio 1997, n. 446;• O.M. 13 febbraio 1998, n. 55;• Artt. 39 e 58 CCNL 29 novembre 2007;• D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61;• Legge 6 agosto 2008, n. 133;• Circolare Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9.
<i>Chi può essere interessato</i>	<ul style="list-style-type: none">• Docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado.• Personale ATA a tempo indeterminato con esclusione dei Dsga.
<i>La data di scadenza</i>	<ul style="list-style-type: none">• La scadenza è fissata al 15 marzo di ogni anno
<i>A chi va presentata la domanda</i>	<ul style="list-style-type: none">• La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico della scuola di servizio.
<i>Durata minima del part-time</i>	<ul style="list-style-type: none">• Per almeno due anni non può essere chiesto il ritorno a tempo pieno.• Prima della scadenza del biennio, la domanda di ritornare a tempo pieno può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici.• Al termine dei due anni non va presentata alcuna domanda di proroga del part-time; la domanda si presenta soltanto se si intende rientrare a tempo pieno.
<i>Part-time e incompatibilità</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il personale con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quello a tempo pieno può svolgere:<ul style="list-style-type: none">• attività libero-professionale;• attività di lavoro subordinato, <i>ma non con altra amministrazione pubblica</i> (art. 1, comma 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662);• attività di lavoro autonomo.• Lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione.
<i>Le articolazioni del part-time</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il tempo parziale può essere realizzato:<ol style="list-style-type: none">con articolazione della prestazione del servizio ridotta in tutti i

	<p>giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);</p> <ul style="list-style-type: none"> b. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); c. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).
<i>Scuola dell'infanzia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano non possono essere assegnati docenti a tempo parziale in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione. • Nelle sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere uno solo dei due insegnanti può essere a part-time.
<i>Scuola primaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'insegnamento comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale, prevista dall'art. 28 del CCNL (totale ore 11+1). • Non è consentito l'impiego di un insegnante in part-time nelle classi ove l'insegnamento è svolto da un unico docente.
<i>Scuole secondarie di 1° e 2° grado</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La fruizione del part-time deve essere compatibile con l'articolazione oraria della cattedra, garantendo l'unicità del docente in ciascuna classe, in relazione alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.
<i>Insegnanti di sostegno</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'insegnamento di sostegno non può essere affidato a tempo parziale su posti che comportino interventi su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
<i>L'orario di servizio</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La durata della prestazione lavorativa per i docenti è di norma pari al 50% di quella a tempo pieno e per il personale ATA non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. • Con la C.M. n. 62 del 19.2.1998 si raccomanda l'opportunità di contenere in tre giorni l'orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale. • Con la C.M. n. 45 del 17.2.2000 si raccomanda di favorire l'articolazione dell'attività lavorativa segnalata dall'interessato.
<i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute per intero</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti individuali dovuti per intero dal personale docente: <ul style="list-style-type: none"> • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; • correzione degli elaborati; • rapporti individuali con le famiglie; • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
<i>Le attività funzionali all'insegnamento dovute in proporzione all'orario</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste dall'art. 29, comma 3, del CCNL sia alla lettera a) che alla lettera b) sono dovute in proporzione all'orario effettuato: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione al collegio dei docenti; • attività di programmazione e verifica iniziale e finale; • informazioni periodiche alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. • partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.
<i>Limitazioni per il personale a</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale docente è escluso dalle attività aggiuntive di

<i>part-time</i> artt. 39 e 58 CCNL 29.11.2007	<p>insegnamento aventi carattere continuativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il personale atta è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
<i>Esami di Stato</i>	<ul style="list-style-type: none"> I docenti a tempo parziale possono essere designati dal consiglio di classe a svolgere la funzione di commissario interno. Possono presentare domanda per far parte delle commissioni d'esame in qualità di presidente e/o commissario esterno. Qualora vengano nominati, ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.
<i>Part-time e ferie</i>	<ul style="list-style-type: none"> I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
<i>Le sedi Snals</i>	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 • orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00</p> <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00</p>

a cura di E. Costa
 veneto.vi@snals.it